

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE CIVILE DI PADOVA
SEZIONE CONTROVERSIE DEL LAVORO
IL GIUDICE

DOTT. MAURO DALLACASA

*Esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti,
ha pronunciato la seguente*

SENTENZA

*nella causa civile iscritta al n. 3219 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno
2018,
promossa*

da:

Fronte Giovanni Antonio (Avv. L. Ferrara, M. E. De Salvo),

c o n t r o

Inps (Avv. M. Melograni)

In punto a:

ASSEGNO SOCIALE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE

*Il ricorrente ha presentato domanda di assegno sociale in data 22.11.17, che
è stata rigettata dall'Inps con la motivazione che egli e il coniuge hanno
ottenuto corrispettivi rilevanti dalla vendita di immobili.*

Il ricorrente chiede riconoscersi in via giudiziale la provvidenza negata.

L'Inps si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.

*Va innanzitutto rilevato che l'Inps non contesta che i redditi dell'anno di
riferimento, sia personali che del coniuge, sia pari a zero.*

Contesta invece precedenti vendite di immobili.

*Va rilevato che, secondo quanto allegato dall'Inps e sostanzialmente non
contestato dal ricorrente, i coniugi Giovanni Antonio Fronte e Vanna Maria
Giacomini hanno proceduto nel corso dell'anno 2013 a rilevanti dismissioni
patrimoniali, per un ammontare di € 110000,00, € 145500,00, € 24000 ed*

€ 5458. Il ricorrente afferma che tali somme sono state impiegate per estinguere precedenti debiti, ma prova solo l'estinzione di un mutuo ipotecario per € 32163 e il pagamento di spese condominiali per € 8603,67.

Il ricorrente riconosce anche di essere titolare di un usufrutto vitalizio sulla casa di abitazione.

Su tali premesse deve ritenersi, in assenza di specifiche allegazioni di diverso segno che comprovino la destinazione di tali somme, che esse non solo possano essere almeno in parte esistenti, ma anche siano state investite, producendo frutti idonei quantomeno a ridurre l'assegno sociale spettante al ricorrente.

Non può dirsi provato quindi lo stato di bisogno.

Si compensano le spese di causa.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente decidendo,

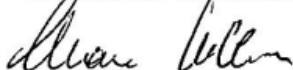
rigetta il ricorso;

compensa le spese di causa.

Così deciso in Padova, li 31.10.19.

Il Giudice est.

Dott. Mauro Pallacasa



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Luigi Turrini

Sent. N°
del

Depositato in Cancelleria
Padova, 31/10/19
Il Cancelliere

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Luigi Turrini